

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE A CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

TITOLO I
Principi generali

Premessa

Scopo delle presenti disposizioni è quello di stabilire i criteri e le modalità cui la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di LECCE (di seguito denominata Camera di Commercio) deve attenersi per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a imprese, enti pubblici e privati al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità amministrativa, in applicazione dell'articolo 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e dei principi comunitari di non discriminazione e trasparenza.

Articolo 1
Criteri generali

1. La Camera di Commercio, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come novellato dal D.Lgs. n. 23 del 15/2/2010 e in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto camerale, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. A tal fine, la Camera di Commercio inserisce annualmente nel proprio preventivo economico un programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola nel sostegno economico di iniziative promozionali svolte a cura di altri soggetti, finalizzate a:

- a) sviluppo della produttività, efficienza e competitività delle imprese;
- b) diffusione dell'innovazione tecnologica e della qualità;
- c) promozione della commercializzazione all'interno e all'estero;
- d) formazione e valorizzazione delle risorse umane;
- e) produzione di studi, ricerche e documentazione sulla realtà economica e sociale della provincia e informazione economica dell'impresa.

3. L'Ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno economico a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- b) concentrare le risorse verso le iniziative di maggiore rilievo, dando la priorità ad iniziative che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, evitando il sostegno di carattere sporadico ed occasionale o di modesta rilevanza;
- c) favorire di norma la rotazione dei vari settori economici che fruiscono degli interventi;
- d) preferire le iniziative caratterizzate da intersetorialità e che siano impostate in collaborazione con enti pubblici ovvero con le Associazioni di categoria, escludendo le iniziative che abbiano interesse interno di associazioni o enti e che non siano aperte alle generalità dei soggetti interessati;
- e) sostenere le iniziative supportate da un'adeguata progettazione, che preveda tempi, costi di realizzazione e modalità di verifica dei risultati.

Articolo 2
Regime di concessione dei contributi

1. Le concessioni di contributi, benefici e vantaggi economici previste dalle presenti disposizioni sono disposte in conformità alle normative comunitarie di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell' Unione Europea agli aiuti *"de minimis"*, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352). Gli aiuti concessi a norma di tale regolamento possono essere cumulati con gli aiuti

“ de minimis” concessi a norma del Regolamento (UE) N. 360/2012 che disciplina gli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento e fissato in euro 500.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.

In materia di Aiuti di Stato in Agricoltura, le agevolazioni saranno concesse nel rispetto dei principi e dei limiti del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18.12.2013, pubblicato nella GUUE del 24.12.2013 n. L. 352/9;

1bis. Per quanto previsto al comma 1, preso atto che le risorse camerale sono considerate di fonte pubblica, affinchè si verifichi la fattispecie rilevante per l’applicazione delle regole comunitarie, devono ricorrere, cumulativamente, i seguenti ulteriori requisiti (art 10, par. 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea):

- che i contributi concessi rechino un vantaggio ad un operatore economico definibile “impresa”;
- che questi eserciti la propria attività economica in libera concorrenza sul mercato;
- che vi sia una distorsione attuale o potenziale degli scambi tra gli Stati membri.

2. L’assegnazione di contributi, benefici e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati è disposta in conformità alla normativa comunitaria in tema di aiuti alle imprese. In base alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6/05/2003 n. 2003/361/CE “si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica.; inoltre: “Per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento” (Regolamento UE 1407/2013 – considerando n. 4.

In particolare si applicano i seguenti principi:

- per tutti i settori e le spese ammissibili agli aiuti “de minimis” di cui al Reg. CE 1407/2013 e agli aiuti “de minimis” per il settore agricolo di cui al Reg. CE n. 1408/2013 le agevolazioni saranno concesse nel rispetto dei principi e dei limiti di tale regolamento;
- per i settori della produzione primaria in agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura e per gli ulteriori casi che non possono rientrare nei limiti previsti dal Reg. CE 1407/2013 e del Reg. UE n.1408/2013, le agevolazioni dovranno far riferimento ad altri regimi di aiuto regolarmente comunicati alla Commissione Europea o notificati ed approvati da quest’ultima. In assenza di una copertura normativa preesistente le regolamentazioni che si intende adottare dovranno essere preventivamente notificate alla Comunità Europea e da questa autorizzate prima di dar corso alla loro attuazione oppure occorrerà attenersi alle disposizioni dei regolamenti di esenzione per categoria previsti dalla Commissione Europea, che prevedono il solo obbligo di comunicazione a quest’ultima prima dell’attivazione dell’aiuto;
- In linea di principio, le associazioni di categoria non possono definirsi imprese che esercitano un’attività economica sul mercato in concorrenza con altri operatori economici, qualora queste adempiano alla loro funzione “istituzionale” in forma diretta. Diversamente le società di servizi delle Associazioni svolgono attività più tipicamente economiche e di mercato per cui per esse è corretto imputare gli aiuti in regime “de minimis”.

Per la definizione del regime applicabile, premesso quanto sopra, si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative organizzate e/o sostenute dalla Camera e pertanto:

- ove l’iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l’iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- ove dell’iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, indicativamente superiore a € 500,00, il soggetto attuatore dell’iniziativa dovrà produrre in sede di rendicontazione le dichiarazioni *de minimis* delle imprese

che ne hanno beneficiato, che dovranno comunque essere in regola con il diritto annuale camerale, pena la riduzione del contributo al soggetto attuatore in caso di mancata completa regolarizzazione; - ove l'iniziativa produca per il richiedente oltre ad un vantaggio economico diretto, anche un vantaggio in termini di maggiore visibilità, per il soggetto attuatore che percepisce il contributo si procederà ad imputare il contributo in regime *de minimis* a tale soggetto.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento “gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà” e le imprese attive nel settore carboniero (Art.1 del Regolamento UE n. 1407/2013).

Articolo 2 bis “Impresa Unica”

Ai fini del Regolamento UE 1407/2013, s'intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d) , per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Ai fini della verifica del rispetto del limite “*de minimis*”, il legale rappresentante dell’ “impresa unica”, in sede di richiesta di contributo, rilascerà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tutti i contributi ricevuti in regime “*de minimis*” dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Articolo 2 ter

La Camera riconosce una preferenza in graduatoria, quale sistema di premialità delle imprese in possesso di rating di legalità riconosciuto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo il Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 – MEF –MISE. L'impresa in possesso di rating di legalità ha precedenza assoluta nell'assegnazione del contributo, rispetto alle risorse disponibili. In presenza di due o più imprese in possesso di rating di legalità all'atto della presentazione della domanda, la premialità è graduata in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione di rating.

Articolo 3 Soggetti destinatari dell'intervento camerale di sostegno

1. Possono accedere ai finanziamenti camerali:

- a) enti pubblici o organismi a prevalente capitale pubblico;
- b) organismi privati portatori di interessi diffusi del sistema delle imprese o di componenti della società civile quali: Associazioni di categoria, Associazioni di consumatori e di rappresentanza dei lavoratori, soggetti del settore no profit;
- c) singole imprese, in regola sia nella fase della domanda sia della rendicontazione con il pagamento del diritto annuale e per le quali non risultò iscrizione nel Registro informatico dei protesti e non risultino avviate procedure concorsuali, per la partecipazione a specifiche iniziative promosse o sostenute dall'Ente camerale o da organismi partecipati o convenzionati tramite l'adesione ad interventi regolamentati da appositi bandi.

2. Sono inammissibili le iniziative e i progetti:

- a) finalizzati al solo funzionamento degli enti e organismi di cui sopra;
- b) gestiti da organismi privati portatori di interessi diffusi alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo;
- c) già realizzati anche solo parzialmente;
- d) per sagre locali, patronali, parrocchiali e simili, i cui risvolti economici abbiano esclusivo interesse locale;
- e) di carattere meramente sportivo, ricreativo, assistenziale o di beneficenza, fatta eccezione per quelli di rilievo almeno nazionale che implichino ricadute sul turismo e sulle attività imprenditoriali locali connesse.

3. Le presenti disposizioni non si applicano ai contributi annuali concessi a favore delle Aziende Speciali costituite dalla Camera di Commercio, alle quote associative annuali dovute alle associazioni partecipate dalla stessa Camera nonché ai protocolli d'intesa e/o alle convenzioni siglati dall'Ente camerale.

Articolo 4 **Tipologie di interventi**

1. Gli interventi camerali di sostegno sono:
 - a) interventi a favore di pluralità di soggetti previa emanazione di specifici bandi;
 - b) contributo ordinario (escluso l'acquisto di attrezzature);

TITOLO II **Interventi camerali di sostegno**

Articolo 5 **Inserimento nel piano promozionale delle iniziative**

1. La Camera di Commercio individua gli obiettivi da perseguire con le azioni di supporto economico, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali, della situazione congiunturale, degli indirizzi di politica economica governativa e regionale, riportandole nei propri piani pluriennali e annuali.
2. Redige, inoltre, un programma delle iniziative promozionali, inserito nel preventivo economico annuale, prevedendo adeguate risorse finanziarie nel rispetto delle indicazioni e priorità individuate dagli strumenti di programmazione.

Articolo 6 **Interventi a favore di pluralità di soggetti previa emanazione di specifici bandi**

1. La Camera di Commercio può stabilire l'erogazione di contributi a favore di una pluralità di soggetti, in conformità ai criteri di cui all'art. 1. Tale intervento è rilevante ai fini degli aiuti di Stato nel caso in cui derivi per le stesse imprese un vantaggio economicamente apprezzabile.
2. In tale caso la Giunta, con l'osservanza delle presenti disposizioni, adotta i relativi provvedimenti di attuazione che devono stabilire:
 - a) stanziamento di spesa da destinare all'iniziativa;
 - b) tipologia dell'iniziativa e categoria dei beneficiari;
 - c) limite di spesa ammissibile e misura del contributo;
 - d) scadenza dei termini per la presentazione della domanda nonché modulistica da utilizzare e documentazione da allegare;
 - e) apertura dell'iniziativa a tutti i soggetti potenzialmente interessati senza discriminazioni;
 - f) modalità, criteri e procedure per la concessione e liquidazione del contributo.

3. Per divulgare tra gli interessati la conoscenza delle iniziative assunte, l'Ente camerale può adottare adeguate forme di pubblicità in conformità della Legge 5 agosto 1981 n. 416 e delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità.

Articolo 7

Contributo ordinario, escluso l'acquisto di attrezzature

1. L'intervento camerale può essere concesso su presentazione di progetti che contengano un'esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo e che mettano in evidenza le ripercussioni che possono comportare per l'economia locale.

2. Il contributo ordinario può essere concesso per un importo fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili indicate a preventivo; nel caso venga riconosciuta dalla Giunta camerale la particolare rilevanza dell'iniziativa ai fini dello sviluppo dell'economia provinciale il contributo massimo potrà raggiungere il limite del 80% delle spese ammissibili; nel caso di misure di assistenza al settore agricolo, il contributo ordinario può essere concesso per un importo non superiore a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18.12.2013 (Euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari).

In ogni caso, il contributo non può essere concesso in misura superiore al disavanzo previsto per l'iniziativa. La concessione fino all'ottanta per cento può essere concessa al richiedente ove, all'atto della presentazione della domanda, ricorrono le seguenti condizioni:

- a) che l'iniziativa coinvolga, oltre al settore di appartenenza, almeno due altri settori prevalenti dell'economia provinciale;
- b) che l'iniziativa abbia ricevuto almeno tre manifestazioni d'interesse, ovvero patrocini ovvero sia realizzata in partnership con altre istituzioni

3. Qualora, a conclusione dell'iniziativa, le spese a consuntivo risultino ridotte a meno del 50% rispetto al preventivo e i risultati conseguiti non abbiano raggiunto almeno l'80% dell'obiettivo indicato (realizzazione di indicatori di risultato in fase di presentazione della domanda), il contributo non potrà essere liquidato, salvo casi adeguatamente giustificati che verranno sottoposti all'esame della Giunta camerale.

4. La partecipazione di imprese ad iniziative cui contribuisce la Camera da cui derivi indirettamente un vantaggio economicamente apprezzabile è rilevante ai fini degli aiuti di stato ed è regolata secondo quanto indicato nell'articolo 2. In tal caso, ove le imprese coinvolte ed il beneficio ricevuto siano determinabili solo al termine dell'iniziativa, le dichiarazioni sostitutive sul "de minimis" andranno sottoscritte dalle imprese con riferimento al momento di conclusione dell'iniziativa e trasmesse unitamente alla rendicontazione del soggetto attuatore.

Articolo 8

Assunzione di oneri specifici

(soppresso)

TITOLO III

Procedure per gli interventi di concessione

Articolo 9

Presentazione delle domande

1. Le domande di intervento camerale di sostegno devono essere redatte sull'apposita modulistica, approvata con provvedimento del Segretario Generale, e devono essere spedite preferibilmente con posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa@le.legalmail.camcom.it o con raccomandata A/R alla Camera di Commercio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'iniziativa, ai fini dell'inserimento nel piano promozionale delle iniziative di cui al precedente art. 5. Tuttavia le domande devono essere ripresentate nell'anno di competenza almeno 45 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa. Ai fini di cui al presente comma, fa fede la data di spedizione ovvero di accettazione dell'Ufficio protocollo camerale.
2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, rivestono la forma di dichiarazione sostitutiva (di certificazione e di atto di notorietà) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e devono obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:
 - a) generalità, residenza, codice fiscale ed eventuale partita IVA;
 - b) esauriente illustrazione dell'iniziativa, nella quale siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale dell'economia locale;
 - c) piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica, che evidenzi in particolare gli eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici o altri proventi per sponsor o partecipazione di privati;
 - d) tipo di intervento richiesto e sua entità;
 - e) regolare pagamento del diritto annuale, se dovuto;
 - f) assenza di protesti cambiari e/o di procedure concorsuali in corso;
 - g) indicazione della modalità con la quale verrà data pubblicizzazione dell'intervento camerale;
 - h) eventuale dichiarazione "*de minimis*";
 - i) eventuale dichiarazione "*Deggendorf*";
 - j) disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione nonché la documentazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria, a pena di inammissibilità dell'intervento camerale.
 - k) eventuale dichiarazione di iscrizione nell'elenco dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato per il rating di legalità;
 - l) dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente regolamento.
3. Il soggetto che richiede l'intervento camerale deve coincidere con il soggetto che rendiconta e produce fatture o documenti giustificativi della spesa a suo nome in relazione all'iniziativa.
4. Le domande di intervento camerale che pervengono successivamente al termine indicato al comma 1 (30 settembre) non possono rivestire carattere di priorità e sono di volta in volta valutate sulla base delle caratteristiche dell'iniziativa e delle disponibilità di bilancio del momento.
5. In ogni caso, anche al fine di consentire un'adeguata istruttoria nonché l'esame da parte degli organi deliberanti della Camera di Commercio, le domande di cui al comma 4 devono essere spedite alla Camera di Commercio preferibilmente con posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa@le.legalmail.camcom.it o con raccomandata A/R almeno 45 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa. Ai fini di cui al presente comma, fa fede la data di spedizione ovvero di accettazione dell'Ufficio protocollo camerale.

Articolo 10

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili solamente le spese inerenti la realizzazione delle iniziative o dei progetti che siano chiaramente e direttamente imputabili agli stessi, opportunamente documentate (fatture, ricevute, note, ecc.) ed intestate al soggetto richiedente nonché beneficiario del contributo. Sono

invece escluse quelle spese che per il loro carattere di voluttuarietà siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell'iniziativa stessa.

2. Sono ammissibili altresì le spese di personale assunto specificamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo ovvero anche interno, per il quale il beneficiario deve presentare la documentazione comprovante l'assunzione oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che lo stesso ha prestato attività solo ed esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa oggetto di intervento.

3. Possono essere ammesse a contributo spese di carattere generale entro il limite del 5% della spesa documentata.

4. Non sono ammissibili:

- a) spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet ed altre iniziative conviviali) ad esclusione di degustazione di prodotti tipici;
- b) spese sostenute prima della trasmissione della domanda di contributo;
- c) spese non documentabili e spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e/o loro collegati e non specificamente destinate alla realizzazione delle iniziative (personale dipendente, locazioni, utenze, predisposizione di siti internet del soggetto beneficiario del contributo, consulenze, ecc.);
- d) costi per investimento o patrimonializzazione di attrezzature non collegati alla realizzazione dell'iniziativa (acquisto computers, telefoni, fax, stampanti, gazebo, stand, ecc.).

Articolo 11

Istruttoria delle domande di intervento

1. L'Ufficio competente accerta l'esattezza dei dati contenuti nelle domande ed acquisisce elementi di valutazione di merito.

2. Per le domande incomplete o su modulistica non conforme, l'Ufficio trasmette formale richiesta di integrazione, fissando il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa per la regolarizzazione. Decoro infruttuosamente tale termine le domande sono considerate inammissibili.

Articolo 12

Inammissibilità delle domande

1. Non possono essere ammesse al contributo camerale le domande che:

- a) riguardino iniziative e progetti presentati da soggetti diversi da quelli di cui al precedente art. 3, comma 1, o riguardino iniziative e progetti di cui al precedente art. 3, comma 2 delle presenti disposizioni;
- b) non siano state regolarizzate;
- c) non siano state spedite almeno 45 giorni prima dell'effettuazione dell'iniziativa;
- d) siano presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale (se dovuto), fatta salva la possibilità di regolarizzazione in tempo utile all'adozione del provvedimento;
- e) siano presentate da soggetti iscritti nel Registro informatico dei protesti e/o con procedure concorsuali in corso;

2. In tali casi, il Segretario Generale o il Dirigente della competente area comunicano al richiedente l'inammissibilità della domanda, con l'indicazione del termine e dell'autorità a cui ricorrere.

Articolo 13

Adozione del provvedimento per la concessione dell'intervento

1. Il provvedimento, da adottare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e comunque, salvo cause di forza maggiore (da motivare) prima dell'avvio dell'iniziativa, deve essere motivato. In particolare, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento adottato. Pertanto, nelle premesse del provvedimento deve essere illustrata, in ordine cronologico, la sequenza dei fatti: data della domanda e suoi contenuti, istruttoria compiuta dall'ufficio e risultanze emerse. Deve altresì essere valutata l'ammissibilità della richiesta nell'ambito dei compiti istituzionali di

promozione dell'economia locale e verificata l'osservanza dei criteri e modalità predeterminati per la concessione di contributi, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale.

2. Il dispositivo del provvedimento, in caso di accoglimento, deve indicare per ogni iniziativa:

- a) soggetto beneficiario, entità dell'intervento, soglia percentuale massima di spesa effettiva che non si può superare e concessa;
- b) precisazione che la liquidazione dell'intervento e la sua erogazione sono comunque subordinate alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese dell'iniziativa, nonché all'esibizione dei documenti di cui al successivo art. 15 "Comunicazione dell'esito della domanda";
- c) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinata l'erogazione, anche in relazione ad eventuali preventive autorizzazioni richieste dalla vigente normativa comunitaria.

Articolo 14

Entità dell'intervento

1. L'entità dell'intervento viene determinata dalla Giunta camerale in considerazione della valenza e della pertinenza ai programmi pluriennali e annuali d'intervento, fino ad un importo non superiore al 80% delle spese ammissibili indicate a preventivo o, nel caso di misure di assistenza al settore agricolo, non superiore alle soglie percentuali e d'importo annuo massime previste dal nuovo Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2. L'intervento camerale non può in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale. Qualora si verifichi tale circostanza, l'importo concedibile non può superare la differenza tra spese effettivamente sostenute a consuntivo ed entrate effettivamente accertate, anche se non interamente percepite.

3. In ogni caso, una parte dei costi deve essere sostenuta dal soggetto promotore dell'iniziativa.

4. Nel caso in cui a consuntivo le spese risultassero inferiori rispetto a quanto dichiarato in sede di preventivo, l'intervento camerale deve essere proporzionalmente ridotto sulla base della soglia percentuale massima di spesa effettiva concessa, salvo i casi previsti dall'art. 17 "Revoca del contributo".

5. Non sono consentite liquidazioni parziali dei benefici concessi e pertanto non sono ammesse anticipazioni e frazionamenti. Per contributi concessi superiori a € 40.000,00 sono ammesse due liquidazioni parziali, entro l'anno di concessione, su esplicita e motivata richiesta del beneficiario, previa rendicontazione nelle modalità di cui all'articolo 15 del presente regolamento, fino e non oltre il 75% del contributo accordato.

Articolo 15

Comunicazione dell'esito della domanda

1. In caso di accoglimento della domanda, il Segretario Generale o un suo delegato dà tempestiva comunicazione scritta agli interessati dell'adozione del provvedimento adottato, precisandone il contenuto e le condizioni, con l'invito a trasmettere all'ufficio competente, a pena di revoca entro **180** giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la documentazione prevista per la seguente tipologia di intervento:

- Contributo ordinario (ai sensi dell'art. 7):

- apposita modulistica;
- relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano anche indicati i risultati positivi che ha determinato
- sul piano della promozione economica;

- rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute (gli enti e gli uffici pubblici in alternativa possono produrre il rendiconto economico dell'iniziativa formalmente approvato dai competenti organi secondo i rispettivi
- ordinamenti e corredato da copia dei mandati di pagamento);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui siano elencate le fatture e gli altri documenti di spesa con tutti i dati per la loro individuazione e con allegate le fotocopie degli atti stessi;
- documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data pubblicizzazione dell'intervento camerale.

3. In caso di diniego della domanda, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990. La comunicazione all'interessato deve indicare il termine e l'autorità a cui ricorrere.

Articolo 16 **Liquidazione dell'intervento**

1. In sede di liquidazione, a fronte di una riduzione delle spese effettivamente sostenute rispetto a quelle preventivate, si provvede ad una riduzione proporzionale del contributo sulla base della soglia percentuale concessa e comunque nel limite del disavanzo economico dell'iniziativa.
2. Salvo casi adeguatamente giustificati, l'importo delle spese sostenute non deve essere inferiore al 50% dell'importo complessivo dei costi indicati a preventivo ed i risultati conseguiti devono raggiungere almeno l'80% dell'obiettivo indicato (realizzazione di indicatori di risultato in fase di presentazione della domanda), pena la revoca del contributo stesso.
3. La Camera, prima dell'erogazione del contributo, effettua un controllo sull'elenco del rating di legalità tenuto dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario, in caso di avvenuto riconoscimento della premialità all'atto della concessione del contributo.

Articolo 17 **Revoca dell'intervento**

1. La domanda è soggetta a revoca, con provvedimento dirigenziale, nei seguenti casi in cui il soggetto destinatario dell'intervento camerale:
 - a) non abbia fornito risposta entro il termine di cui al precedente articolo 15;
 - b) abbia fornito documentazione incompleta ai chiarimenti richiesti;
 - c) abbia attuato un'iniziativa che si è discostata da quella preventivata;
 - d) non abbia osservato le indicazioni operative fornite dalla Camera di Commercio;
 - e) al momento della rendicontazione non sia in regola con il pagamento del diritto annuale o sia stato iscritto nel Registro informatico dei protesti o a carico del quale risultino avviate procedure concorsuali;
 - f) abbia reso dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà non veritiera.

La richiesta di intervento sarà sottoposta all'esame della Giunta nei casi in cui l'importo delle spese sostenute sia inferiore al 50% dell'importo complessivo dei costi indicati a preventivo ed i risultati conseguiti non abbiano raggiunto almeno l'80% dell'obiettivo indicato (realizzazione di indicatori di risultato in fase di presentazione della domanda).

TITOLO IV **Ulteriori disposizioni**

Articolo 18 **Patrocinio camerale**

1. Il patrocinio è disposto dal Presidente in coerenza con gli obiettivi di promozione e di sviluppo economico del territorio che rappresentano la missione della Camera di Commercio e, di norma, è assicurato solo alle iniziative promosse da enti pubblici e/o Associazioni di categoria che abbiano finalità di studio o conoscitive o ancora si propongono di promuovere lo sviluppo dell'economia locale e del territorio.
2. La concessione del patrocinio comporta obbligatoriamente, per il destinatario, l'uso del logo camerale con la dicitura "Con il patrocinio della Camera di Commercio di Lecce".
3. La concessione del patrocinio è comunicata al richiedente in tempo utile per l'inserimento di quanto previsto al punto 2.

Articolo 19 **Ispezioni e controlli**

La Camera di commercio potrà effettuare controlli sui beneficiari degli interventi camerali, anche richiedendo agli stessi la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, il soggetto decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice Penale e dalle vigenti leggi in materia.

Articolo 20 **Informativa sul trattamento dei dati personali**

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti. Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso della Camera di commercio saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente regolamento e nel rispetto dell'articolo 13 della legge indicata.

Articolo 21 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono integralmente il precedente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta n. 76 del 14.05.2012.
2. Le presenti disposizioni entrano in vigore decorsi i 15 giorni successivi all'affissione della relativa delibera della Giunta di approvazione.